

Schema di disegno di legge

“Interventi per l’innovazione industriale”

Titolo I

Interventi per la competitività

Art. 1

(Obiettivi ed azioni a sostegno della competitività)

1. Le politiche per la competitività delle attività economiche, che configurano il sistema industriale nazionale sono attuate, tenuto conto degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato attraverso modalità che prevedono l’utilizzo di meccanismi volti:

a) al sostegno orizzontale dell’apparato produttivo tramite misure, anche a carattere automatico, con particolare riferimento all’abbattimento dei costi d’impresa, alla promozione degli investimenti, alla crescita dimensionale ed al riequilibrio territoriale;

b) al perseguimento di obiettivi strategici preordinati allo sviluppo economico del Paese, mediante misure selettive volte al raggiungimento della massima efficacia ed incisività in termini di rafforzamento strutturale del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni meridionali.

2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità di attuazione delle politiche per la competitività del sistema industriale nazionale di cui al comma 2, lettera b), ferma restando la disciplina nazionale e comunitaria di cui al comma 2, lettera a).

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) secondo le modalità e le procedure previste dal presente Titolo. Nell’esercizio di tali funzioni il Ministero dello sviluppo economico persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) riposizionamento del sistema produttivo verso attività economiche a maggior valore aggiunto;

b) sviluppo e diffusione di tecnologie abilitanti con forte impatto sull’intero sistema produttivo;

c) sviluppo e consolidamento delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale, anche tramite la promozione di reti ed altre forme associative;

d) aumento delle quote di mercato internazionale;

e) crescita e qualificazione dell'occupazione ed in particolare di quella delle giovani generazioni.

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b), sono esercitate utilizzando modalità gestionali per progetti, riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, denominati Progetti di innovazione industriale.

5. I Progetti di innovazione industriale si caratterizzano per:

a) la focalizzazione sugli obiettivi di avanzamento tecnologico definiti dalle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 2;

b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi, relativi a segmenti di mercati in crescita;

c) l'estensione dei singoli interventi a tutti i profili utili ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, integrando gli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto ad esse collegate e le misure di semplificazione amministrativa e di regolamentazione di attività economiche;

d) Il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati;

e) lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;

f) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo al coinvolgimento delle regioni interessate tramite la valorizzazione delle loro attività di politica industriale.

Art. 2

(Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza dei predetti pareri.

2. Il documento, che ha validità triennale ed integra i contenuti del documento di programmazione economica e finanziaria, definisce:

a) gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo, tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnologica e delle prospettive di crescita di settori, comparti, prodotti ed imprese, anche tramite l'individuazione delle aree tecnologiche e produttive prioritarie per lo sviluppo industriale;

b) le esigenze di razionalizzazione di settori e comparti produttivi e di riqualificazione e reimpiego di manodopera ed impianti, anche con riferimento a siti produttivi dismessi;

c) le linee di attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) ed il fabbisogno finanziario complessivo;

d) le condizioni generali di contesto da perseguire, anche tramite interventi di natura amministrativa, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, prima di procedere alla formulazione della proposta di cui al comma 1 pubblica la bozza di documento sul proprio sito *internet* al fine di acquisire le osservazioni di soggetti e categorie interessate.

4. Il documento di cui al comma 1 provvede all'individuazione degli obiettivi che presentano un chiaro ed evidente impatto macroeconomico di rilievo nazionale, ferma restando la competenza delle regioni per gli altri interventi di supporto allo sviluppo produttivo, in conformità al Titolo V della Costituzione. Ai fini di un maggior coordinamento degli interventi nazionali e locali, l'individuazione delle azioni è effettuata tenendo conto dei documenti di programmazione adottati per l'attuazione delle politiche di coesione e degli altri documenti di programmazione adottati dalle amministrazioni centrali e regionali competenti.

In particolare, gli eventuali interventi del Fondo nelle attività di ricerca sono definiti in conformità alle previsioni del Piano nazionale della ricerca.

Art. 3
(Progetti di innovazione industriale)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri che concorrono alle azioni, ciascuno per la parte di competenza, sono individuati a seguito dell'approvazione del documento di cui all'articolo 2, comma 1, i Progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 4, per l'attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, indicando per ciascun progetto, una prima quantificazione delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 4.

2. Per l'individuazione dei contenuti dei progetti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico nomina un responsabile di progetto, scelto tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, in particolare, alla:

- a) definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto;
- b) pianificazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;
- c) identificazione dei meccanismi di sostegno e di ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi;
- d) individuazione degli interventi regionali;
- e) determinazione dei tempi di realizzazione del progetto, individuando modalità e criteri per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex-post sull'efficacia degli interventi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri che concorrono alle azioni ciascuno per la parte di competenza sulla base delle proposte del responsabile di progetto, con il decreto di cui al comma 1, definisce le modalità attuative del progetto stesso, quantificando le relative risorse ed anche eventualmente prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati soggetti esterni all'Amministrazione.

4. Alle azioni previste dai progetti di cui al comma 3 concorrono, sulla base delle indicazioni formulate negli stessi:

- a) lo Stato tramite interventi attuativi delle predette azioni, in tutto o in parte finanziati dal Fondo di cui all'articolo 4;
- b) le regioni tramite interventi con efficacia complementare ed integrativa degli interventi di cui alla lettera a) anche cofinanziati dal Fondo di cui all'articolo 4;
- c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

Art. 4
(Fondo per la competitività e lo sviluppo)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, che provvede al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3. Al Fondo sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che vengono contestualmente soppressi. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448. Il Fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 allegata alla legge finanziaria e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, da quelle assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Il Fondo provvede in particolare a finanziare, anche congiuntamente ad altre amministrazioni, gli interventi previsti dai Progetti di innovazione industriale, aventi ad oggetto :

- a) gli investimenti e le attività delle imprese coinvolte nel progetto;
- b) le infrastrutture di diretto supporto ad insediamenti produttivi ed attività d'impresa;
- c) gli interventi regionali con effetti complementari ed integrativi dei progetti e delle azioni di cui al comma 1;
- d) ogni altra misura ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi fissati.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione ed effettuazione degli interventi di cui al comma 1, per la predisposizione e la gestione dei progetti, e per gli ulteriori interventi di cui agli articoli 2 e 3, anche istituendo appositi regimi d'aiuto per progetti in conformità al diritto comunitario. Gli oneri per l'eventuale ricorso ad esperti, enti e società specializzate, necessari alla definizione e gestione dei progetti, nonché per l'attività del responsabile di progetto di cui all'art. 3, comma 2, sono posti a carico delle risorse stanziare per l'attuazione dei progetti stessi, nel limite del 5 per cento dello stanziamento totale.

4. Le opere infrastrutturali di competenza statale, finanziate con le risorse del Fondo, sono realizzate previa istruttoria delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture.

5. Alle azioni previste dai progetti possono altresì partecipare altre amministrazioni interessate, conferendo ovvero utilizzando le risorse stanziare nel proprio stato di previsione.

Art. 5
(Accordi di programma)

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi accordi di programma con le amministrazioni e gli enti eventualmente coinvolti dall'attuazione dei progetti, per la realizzazione delle parti del progetto di rispettiva competenza.

Art. 6
(Monitoraggio e controllo)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, procedendo ad una riprogrammazione degli interventi, qualora si registrino inadempimenti da parte dei soggetti attuatori.
2. Il Ministro dello sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni sulle attività del comitato di cui all'articolo 7, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati con il Documento di cui all'articolo 2, comma 1, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione.

Art. 7

(Comitato di cooperazione per l'attuazione dei Progetti di innovazione industriale)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato di cooperazione per l'attuazione dei Progetti di innovazione industriale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esamina le questioni inerenti l'attuazione dei singoli progetti e le altre questioni attinenti i settori economico-produttivi di competenza del Ministero dello sviluppo economico sottoposti dal medesimo Ministero nonché dalle altre amministrazioni statali e regionali eventualmente interessate.
3. Alle riunioni del Comitato di cui al comma 1 partecipano rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e degli altri Ministeri interessati. Alle medesime riunioni sono altresì invitati i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome eventualmente coinvolte nell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, i cui oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 4. La segreteria può avvalersi di esperti esterni sulla base di appositi contratti. Dalla data di costituzione del Comitato di cui al comma 1, decadono i contratti con esperti esterni stipulati, anteriormente al 18 maggio 2006, dal Ministero dello sviluppo economico per l'effettuazione di indagini e di studi nel campo delle politiche e delle attività industriali. Le disponibilità di bilancio residue destinate alla copertura dei predetti oneri sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal presente comma.

Art. 8
(Riordino del sistema di agevolazioni alle imprese)

1. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui agli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle norme di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e ad a modalità gestionali di progetto, al fine di garantirne l'effettiva rispondenza agli obiettivi ed azioni di volta in volta previsti dal documento di cui all'articolo 2;
- b) prevedere un'articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;
- c) definire, nel rispetto degli inquadramenti comunitari, lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l'intensità e la forma dell'aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;
- d) prevedere in sede di attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'integrazione, il completamento e la specializzazione degli schemi di cui alla lettera b) con gli elementi necessari ad assicurare la piena rispondenza degli interventi con le gli obiettivi fissati dai progetti stessi;
- e) prevedere l'abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dal decreto legislativo anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che si esprime entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

4. Al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni e delle risorse relative alle norme d'incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

Art. 9

(Razionalizzazione dei fondi pubblici destinati ad interventi per la finanza d'impresa)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito e alla finanza e al mercato finanziario da parte delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio è istituito il Fondo per la finanza d'impresa.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti al Fondo per la finanza d'impresa le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per favorire l'accesso al credito e la patrimonializzazione delle imprese, il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
4. Il Fondo per la finanza d'impresa è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie, a condizioni di mercato ovvero contenenti componenti di aiuto alle imprese, nei limiti previsti dalle normative comunitarie sugli aiuti di Stato. E' data priorità alle operazioni finanziarie che coinvolgono la più ampia partecipazione di altri enti pubblici o privati.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare sentiti la Banca d'Italia e gli altri Ministeri interessati, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite:
 - a) il funzionamento del Fondo anche attraverso l'affidamento della gestione ad un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica o con affidamento diretto in caso di ente strumentale all'Amministrazione;
 - b) i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le priorità di intervento;

e) le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo per la finanza d'impresa è alimentato dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3. della legge 5 agosto 1978, n. 468.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 1, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

8. L'articolo 13, comma 25 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 10

(Delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)

1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire la individuazione del sistema di interdipendenze produttive, contrattuali o organizzative tra imprese idonee ad individuare o costituire una complessiva soggettività giuridica della rete di impresa;

b) definire i requisiti di stabilità nel tempo e di destinazione a finalità produttive delle interdipendenze di cui alla lett. a), necessari ai fini del riconoscimento della rete di imprese;

c) definire gli strumenti di gestione e coordinamento e gli ulteriori vincoli contrattuali che le imprese aderenti alla rete di cui alla lett. a) possono adottare;

d) definire le conseguenze giuridiche, sotto il profilo del diritto civile, societario, fiscale e della tutela della concorrenza, del riconoscimento della soggettività giuridica di cui alle lettere a) e b);

e) con riferimento a reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi paesi, prevedere una disciplina, specifica ed integrativa della precedente, riguardante le reti transnazionali, distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

f) prevedere che nell'ambito delle reti di imprese possono essere comprese anche reti in cui operano imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e che a tale categoria potranno appartenere anche reti miste cui partecipino enti senza scopo di lucro, purchè la maggioranza dei partecipanti sia costituita da imprese e l'attività svolta abbia natura imprenditoriale.

Titolo II

Interventi per la crisi d'impresa

Art. 11

(Misure per la prevenzione della crisi d'impresa)

1. Per contrastare il declino dell'apparato produttivo anche tramite la salvaguardia ed il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni interessate da crisi di natura economico-finanziaria, il Ministero dello sviluppo economico adotta, secondo le disposizioni di cui al presente titolo misure volte a:

a) prevenire l'insolvenza delle imprese, tramite l'istituzione di adeguati meccanismi di allerta finalizzati alla tempestiva individuazione dell'insorgere di situazioni di crisi;

b) risolvere le situazioni di cui alla lettera a) tramite la gestione di procedure anticipatorie e preventive rispetto al manifestarsi dell'insolvenza;

c) favorire le soluzioni di cui alla lettera b) tramite la concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri e dei limiti fissati dagli orientamenti comunitari in materia.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, si considerano imprese di rilevanti dimensioni quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

Art. 12
(Unità operativa per la crisi d'impresa)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Unità operativa per le crisi d'impresa alle cui attività partecipano tecnici e funzionari del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite la composizione e le modalità funzioni dell'Unità operativa di cui al comma 1, che può avvalersi per le attività ricognitive e di monitoraggio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Unità operativa, per la propria attività, si avvale, sulla base di appositi contratti stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, di soggetti e società specializzate, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, nonché, in misura non superiore alle 15 unità, di personale di pubbliche amministrazioni posto in posizione di fuori ruolo o comando. Gli oneri per il funzionamento dell'Unità operativa sono posti a carico degli stanziamenti previsti dal Fondo di cui all'articolo 4 della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede al riordino, anche tramite la loro soppressione, degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico aventi finalità di monitoraggio delle attività industriali e delle crisi d'impresa. Le disponibilità di bilancio residue destinate alla copertura degli oneri dei predetti organismi sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal presente comma.

Art. 13

(Interventi per il recupero e la continuazione delle attività d'impresa)

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, che provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici, nonché ad individuare procedure e modalità di raccordo degli interventi con le misure di cui all'articolo 15. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 14

(Funzioni dell'unità operativa per la crisi d'impresa)

1. La struttura operativa di cui all'articolo 12 provvede:

a) alla tempestiva individuazione delle situazioni di crisi mediante la ricognizione dei dati e la definizione di metodiche di monitoraggio e di specifici indicatori anticipatori di crisi industriale, anche tramite la stipula di convenzioni con le pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di dati utili dalle medesime detenuti, nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali

b) a fornire attività di supporto alle imprese per la definizione delle soluzioni volte al superamento delle situazioni di crisi;

c) a promuovere verifiche ed intese preliminari tra le imprese e le parti economico-sociali interessate, finalizzate, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 16 alla prosecuzione delle attività d'impresa e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 15

(Procedure anticipatorie per la soluzione delle crisi)

1. Le imprese indicate all'articolo 11, comma 2, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, tramite la stipula di accordi con i creditori che incidano, anche mediante interventi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, sulla continuazione dell'esercizio delle attività aziendali e sui livelli occupazionali o comunque prevedano o presuppongano il ricorso a finanziamenti pubblici o ad ammortizzatori sociali, richiedono al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al deposito dell'accordo presso la cancelleria del competente Tribunale e alla sua pubblicazione nel Registro delle imprese.
2. Qualora l'accordo sia presentato da più imprese appartenenti allo stesso gruppo come risultante dalla sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, secondo comma del codice civile, i requisiti dimensionali richiamati al comma 1 sono riferiti al numero complessivo dei dipendenti delle imprese che presentano l'accordo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, l'accordo deve comprendere un piano avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 1, finalizzato alla prosecuzione delle attività dell'impresa e alla tutela dei livelli occupazionali, corredato dal parere favorevole di una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, che ne attesti la idoneità, sotto il profilo economico e finanziario, al perseguimento dei relativi obiettivi.
4. L'accordo può essere sospensivamente condizionato alla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei benefici di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni, e l'idoneità del piano di cui al comma 3 al superamento delle difficoltà dell'impresa anche sotto l'aspetto occupazionale, autorizza il deposito dell'accordo presso la cancelleria del competente Tribunale e la sua pubblicazione nel Registro delle imprese; del deposito e della pubblicazione deve essere data notizia anche tramite la pubblicazione, a cura dell'impresa, su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale.
6. Nel caso in cui il piano preveda il ricorso alla cassa integrazione guadagni o ad altri ammortizzatori sociali, il decreto di approvazione è condizionato al previo

parere favorevole del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale successivamente provvede agli adempimenti di propria competenza.

7. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere emesso entro 30 giorni dalla presentazione dell'accordo al Ministero dello sviluppo economico. Il termine può essere sospeso per un periodo non eccedente ulteriori dieci giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti. A tale richiesta l'impresa proponente deve dare risposta entro 10 giorni dal suo ricevimento. Ulteriori richieste di chiarimenti non hanno effetto sospensivo del termine

8. Nel caso in cui l'accordo preveda il ricorso ad aiuti di stato soggetti alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, agli effetti del computo dei termini di cui al comma 7 non si calcola il tempo intercorrente tra la notifica dell'aiuto di stato alla Commissione Europea e la comunicazione della relativa decisione della Commissione.

Titolo III

Interventi in materia di brevetti

Art. 16

(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

b) introduzione di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio;

c) adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d'autore;

d) modifica dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei dipendenti, nella parte in cui definisce il parametro della determinazione dell'equo premio spettante al dipendente-inventore;

e) modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, prevedendo che l'Università o l'Amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione;

f) applicazione, nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario, fatti salvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario;

g) integrazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli interventi contro la pirateria prevedendo l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) modifica ed integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali

Art. 17

(Disposizioni in materia di diritti sui brevetti)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri:
 - a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
 - b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità;
 - c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.
3. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A partire dalla metà degli anni '90 e più intensamente nel primo scorcio del nuovo millennio l'economia mondiale ha subito un processo di profonda trasformazione che ha cambiato la natura dei prodotti, i sistemi di produzione e distribuzione di beni e servizi, la dimensione e la localizzazione dei mercati di sbocco.

I motori del cambiamento sono stati da un lato l'accelerazione dei processi di globalizzazione che ha stravolto la divisione internazionale del lavoro favorendo prima l'emergere, e poi il consolidamento dei nuovi protagonisti dello scenario mondiale, dall'altro la rivoluzione tecnologica che ha allargato i divari di competitività anche all'interno dei paesi sviluppati.

Il nostro Paese ha affrontato la fase nuova dell'economia mondiale appesantito da una struttura produttiva debole rispetto alle nuove sfide imposte dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica e in assenza di una politica industriale in grado di aiutare le imprese ad interpretare e gestire il cambiamento.

Tutti i principali indicatori economici evidenziano, infatti, un progressivo deterioramento della posizione competitiva del paese con gravi ripercussioni sulla capacità di crescita e di creazione di nuova ricchezza.

La crisi di competitività del sistema produttivo italiano riguarda in particolare il settore industriale, che dopo aver garantito un costante supporto ai processi di sviluppo del paese appare oggi alla ricerca di una solida collocazione nell'ambito della divisione internazionale del lavoro che sta emergendo dalla accelerazione del processo di globalizzazione e dalla straordinaria crescita di nuovi competitori sui mercati internazionali.

Le molte diagnosi realizzate in questi anni convergono nell'individuare nella rigidità del modello di specializzazione settoriale e nella ridotta dimensione aziendale la principali cause della difficoltà del nostro sistema produttivo ad intercettare tutte le possibilità del ciclo tecnologico che è in atto e che è pervasivo e duraturo.

In assenza di una accelerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, di una capillare diffusione delle nuove tecnologie digitali, in particolare presso le piccole e medie imprese, e di una crescita dei livelli di formazione delle risorse umane si è registrato un forte rallentamento della dinamica della produttività e una consistente perdita di quote di mercato internazionale.

In questo contesto il Governo intende rilanciare una nuova strategia di politica industriale che avrà l'obiettivo di coniugare l'esigenza di rafforzamento complessivo del sistema delle imprese e, in particolare delle piccole e medie imprese, con quella di favorire una evoluzione strutturale del sistema produttiva verso assetti più compatibili con i nuovi scenari competitivi.

Nel contesto economico internazionale in cui si muove oggi la nostra economia, non sembra, infatti, sufficiente un aggiustamento "spontaneo" guidato dalle sole forze del mercato così come appaiono del tutto inadeguate politiche di carattere protezionistico tendenti a sostenere l'attuale specializzazione dimensionale e produttiva.

Le sfide imposte dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico impongono di trovare percorsi nuovi di cooperazione tra sistema della ricerca pubblica e privata, imprese e sistema finanziario per garantire al paese una crescita degli investimenti innovativi e una significativa presenza industriale nei settori con maggiori prospettive di sviluppo.

In questa direzione si sono mossi in questi anni, anche sotto la spinta della Commissione europea, i principali paesi dell'Unione. La Francia, la Germania, la Spagna stanno profondamente rinnovando le modalità di sostegno all'industria nazionale favorendo la crescita della partnership pubblico privato, sostenendo la realizzazione di grandi progetti nei settori strategici e favorendo la collaborazione industriale sia su base europea che internazionale.

L'Italia è rimasta in questi anni ai margini di questi processi non avendo una strategia di politica industriale in grado di aiutare le imprese ad interpretare e gestire il cambiamento tecnologico.

Oggi la nostra specializzazione produttiva, fortemente concentrata sui settori a minore valore aggiunto, appare più vulnerabile rispetto alla nuova concorrenza internazionale e la ridotta dimensione delle imprese rallenta il cambiamento tecnologico ed organizzativo.

In questo contesto il Governo intende definire una nuova strategia di politica in grado di accompagnare il sistema produttivo in una delicata fase di ristrutturazione.

A questo fine il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato una attività di indagine sul posizionamento competitivo dell'industria italiana e sulle prospettive del nostro sistema produttivo nei prossimi dieci anni,.

Sulla base dei risultati dell'attività di studio sono state definite le seguenti linee guida per la nuova politica industriale:

- maggiore finalizzazione dell'intervento pubblico nell'ambito di aree produttive tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo del paese;
- riorganizzazione del modello di sostegno alle attività produttive su modalità "di progetto" in cui vengono definite con chiarezza gli obiettivi da perseguire, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, le azioni da realizzare;
- forte integrazione di tutti gli strumenti di intervento pubblico sia sul versante degli incentivi alle imprese (della ricerca precompetitiva, allo sviluppo di nuovi prodotti fino ai nuovi investimenti produttivi) sia su quello delle infrastrutture materiali ed immateriali sia in termini di qualificazione della domanda pubblica e privata;
- rinnovamento degli strumenti di sostegno all'accesso al credito ed alla capitalizzazione delle imprese al fine di favorire il passaggio alle norme previste da Basilea 2 e sviluppare forme innovative di partenariato pubblico-privato
- potenziamento degli strumenti di intervento finalizzati alla prevenzione della crisi d'impresa, alla salvaguardia dell'occupazione e al recupero degli asset industriali
- rafforzamento del sistema di brevettazione e della tutela della proprietà industriale.

Coerentemente con le linee strategiche e gli indirizzi evidenziati nel documento di politica industriale elaborato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato predisposto il disegno di legge in esame, suddiviso in tre Titoli, recanti rispettivamente:

- Interventi per la competitività (artt. 1-11);
- Interventi per la crisi d'impresa (artt. 12-16);
- Interventi in materia di brevetti (artt. 17-18).

Il primo Titolo definisce la nuove modalità di intervento per lo sviluppo industriale, prevedendo un potenziamento degli strumenti di programmazione delle politiche a supporto dello sviluppo produttivo e di concertazione tra il Governo centrale e le regioni e l'introduzione dei Progetti di innovazione industriale come strumento per garantire l'avanzamento tecnologico del sistema produttivo italiano. In particolare, il Titolo disciplina l'adozione delle politiche e degli interventi per la competitività del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, prevedendo:

- l'adozione delle Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo da parte del Consiglio dei Ministri;
- l'adozione dei Progetti di innovazione industriale, per attuazione delle predette Linee;
- le modalità di attuazione dei singoli progetti e le relative attività di monitoraggio e controllo;
- l'istituzione di un apposito fondo per l'attuazione degli interventi in esame.

In particolare, l'articolo 1 contiene i principi generali e le linee guida per l'attuazione delle politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, competente all'adozione di misure selettive volte al rafforzamento strutturale del sistema produttivo, utilizzerà il nuovo strumento dei Progetti di innovazione industriale.

Tali progetti, secondo quanto prevede il comma 4, sono caratterizzati da:

- a) La focalizzazione degli obiettivi strategici di avanzamento tecnologico;
- b) La ricaduta industriale, in termine di nuovi processi, prodotti e servizi, relativi a segmenti di mercati in crescita;
- c) l'estensione dei singoli interventi, integrando gli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto ad esse collegate e le misure di semplificazione amministrativa e di regolamentazione di attività economiche;
- d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati;
- e) lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;
- f) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno del sistema produttivo.

L'articolo 2 disciplina il nuovo documento programmatico – denominato Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo – che definirà il quadro generale di intervento, individuando sia gli specifici obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo che le correlate azioni.

La procedura per l'adozione del documento prevede una proposta del Ministero dello sviluppo economico, adottata di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca in relazione alla rilevazione dei profili attinenti alla ricerca e all'avanzamento tecnologico. La proposta è anche pubblicata sul sito *internet* per favorire un'ampia partecipazione alla redazione finale. Segue il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, e, infine, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

È, quindi, esplicitamente salvaguardata anche la competenza delle Regioni.

L'articolo 3 definisce il contenuto e le modalità di adozione dei progetti di innovazione industriale.

In particolare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con i Ministri che concorrono alle azioni, ciascuno per la parte di competenza, sono individuati i progetti per l'attuazione degli obiettivi contenuti nelle Linee strategiche e sono quantificate per ogni singolo programma le risorse assegnate (a carico del Fondo di cui all'art. 4).

Per la predisposizione dei contenuti dei singoli programmi, il Ministero nomina un responsabile di progetto, i cui compiti sono individuati dal comma 2.

Il progetto definitivo è approvato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con gli altri Ministri che concorrono alle azioni, e l'attuazione può essere eventualmente demandata a soggetti esterni.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per la competitività, nel quale confluiscono le risorse già assegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 60 della legge 289/2002 e quelle del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 448/1998, oltre agli stanziamenti che saranno annualmente stanziati in legge finanziaria.

Il comma 3 prevede che con successivo decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Alle azioni previste dai progetti potranno altresì partecipare altre amministrazioni interessate, conferendo ovvero utilizzando le proprie risorse.

L'articolo 5 consente l'utilizzo di accordi di programma tra Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni per disciplinare ambiti di comune interesse.

L'articolo 6 detta la disciplina delle attività di monitoraggio e controllo, incardinandola in capo al Ministero dello sviluppo economico, che potrà anche provvedere ad eventuali riassegnazioni di risorse, qualora si riscontrino inadempimenti dei soggetti attuatori.

Il comma 2 prevede che il Ministro dello sviluppo economico riferisca annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, anche allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione.

Con l'articolo 7 si istituisce il Comitato di cooperazione per l'attuazione dei Progetti di innovazione industriale, con funzioni consultive e di monitoraggio sull'attuazione dei programmi, che sarà disciplinato da un successivo provvedimento.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il termine previsto è di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La proposta è del Ministro dello sviluppo economico ed è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 3 prevede, inoltre, la possibilità di adottare eventuali decreti correttivi, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore di quelli principali è, infine, previsto il trasferimento delle funzioni e risorse delle leggi di incentivazione di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 131 del 2003.

L'articolo 9 istituisce il Fondo per la finanza di impresa, nel quale confluiscono le risorse di alcuni preesistenti fondi, che vengono soppressi.

Si tratta, in particolare, del:

- Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997, avente ad oggetto prevalente la concessione di garanzie a fronte di ampie operazioni finanziarie aventi come destinatarie le piccole e medie imprese;
- Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 350/2003, più volte rifinanziato, finalizzato ad interventi temporanei di minoranza nel capitale di imprese produttive;
- risorse disponibili destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, volte a favorire l'afflusso di capitale di rischio presso piccole e medie imprese innovative, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate.

Scopo del nuovo fondo è di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso la concessione di garanzie sui finanziamenti, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese e operazioni di finanza strutturata.

Con l'articolo 10 viene delegato il Governo a disciplinare la nuova figura delle reti di impresa, per promuovere la valorizzazione delle sinergie produttive mediante l'attribuzione di rilevanza giuridica a collegamenti tra imprese diversi da quelli di controllo, prevedendo che all'interno delle reti possano operare anche imprese sociali, nel rispetto della relativa disciplina.

Il Titolo II del disegno di legge disciplina gli interventi per la prevenzione delle crisi d'impresa e per la salvaguardia dell'occupazione e per il recupero degli asset industriali, mirando ad anticipare nel tempo la loro soluzione, quando ciò sia possibile, in conformità ai nuovi orientamenti che si vanno affermando nell'ambito dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 11 prevede che le misure in esame siano finalizzate a prevenire le situazioni di insolvenza delle imprese, anche tramite l'istituzione di adeguati meccanismi di allerta, a gestire procedure anticipatorie e preventive e, in ultima istanza, a favorire il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dall'Unione europea.

A tal fine, all'articolo 12 si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una apposita Unità operativa per le crisi d'impresa, alla cui attività partecipano anche funzionari e tecnici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 14. I relativi oneri gravano sul Fondo di cui all'articolo 4, con il contestuale riordino, anche mediante soppressione, dei preesistenti organismi di monitoraggio istituiti presso il Ministero.

L'articolo 13 prevede, poi, che il Ministro dello sviluppo economico fissi i criteri e le modalità ai fini di una efficace e trasparente gestione dei vigenti interventi per il recupero e la continuazione delle attività in caso di crisi d'impresa.

L'articolo 15 interviene, a propria volta, sulle procedure anticipatorie per la soluzione delle crisi d'impresa recentemente introdotte nel nostro Ordinamento (art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ove l'accordo fra imprenditore e creditori riguardi imprese di rilevanti dimensioni ed incida sulla continuazione delle attività aziendali o sui livelli occupazionali o preveda il ricorso a finanziamenti pubblici o ammortizzatori sociali. In tali casi, infatti, l'accordo dovrà essere corredato da un piano volto alla prosecuzione dell'attività dell'impresa ed alla tutela dei livelli occupazionali, vagliato da una società di certificazione, e dovrà essere previamente valutato dal Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Il Titolo III raccoglie, infine, le disposizioni in materia di brevetti.

In particolare, l'articolo 16 conferisce la delega al Governo ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, essendo ormai scaduto il termine di delega previsto per l'adozione di interventi correttivi dalla legge finanziaria del 2003. Infatti, detto codice, che costituisce ormai un punto di riferimento nella materia della proprietà industriale, necessita di alcuni aggiustamenti che investono non soltanto l'aspetto formale ma anche il contenuto sostanziale. Infatti, il codice non soltanto deve essere armonizzato alla disciplina comunitaria ed internazionale nel frattempo intervenuta ma deve recepire ulteriori appositi strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 17, infine, istituisce i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. La reintroduzione dei diritti e soprattutto quelli per il mantenimento in vita dei brevetti, hanno lo scopo di favorire l'abbandono dei brevetti non d'interesse per il titolare e di conseguenza il passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività. Inoltre, la previsione della riassegnazione delle relative entrate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riconosce l'importanza delle tasse brevettuali quale strumento strategico di politica di proprietà industriale, necessario per favorire la ricerca e l'innovazione, per fornire le risorse adeguate all'espletamento dei compiti nazionali e internazionali dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, fra cui l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale e la valorizzazione dei brevetti italiani.